

## ALLEGATO TECNICO

### AUTORIZZAZIONE UNICA

(ai sensi degli artt. 231 e 208 del D.L.vo n. 152/2006 e s.m.i.)

-----  
**Ditta:** ROTTAMI SM DI SCALARI CARLO & MATTINZOLI LUCA SNC

**Sede legale:** Veneto n.6-8, Piubega (MN)

**Ubicazione impianto:** Veneto n. 6-8, Piubega (MN)

**Coordinate UTM - WGS84 32N (ingresso):** X = 620.377,66 Y = 5.008.867,03

-----  
**CAPITOLI**

#### **Capitolo 1 - Gestione Rifiuti:**

1 - Descrizione dell'impianto	Pag. 2
1A - Messa in sicurezza, rottamazione/demolizione/recupero di veicoli e rimorchi, ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs. 152/2006, tramite operazioni R13 ed R4 di rifiuti pericolosi e non pericolosi	Pag. 3
1B - Operazioni di recupero R13 e R4, di rifiuti metallici non pericolosi	Pag. 6
1C - Operazioni e principi comuni di gestione rifiuti descritte nelle sezioni 1A e 1B, tramite operazioni R13 e D15	Pag. 6
2 - Prescrizioni	Pag. 13
3 - Piani	Pag. 21

#### **Capitolo 2 - Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di prima e seconda pioggia**

1. Allegato: Nulla Osta AATO con prescrizioni	Pag. 22
2. Allegato Nulla Osta AATO per proseguimento tal quale	Pag. 22

#### **Capitolo 3 - Certificato Prevenzione Incendi**

-----

## Capitolo 1 - Gestione Rifiuti

### 1. Descrizione dell'impianto:

1.1 - l'impianto, inerente l'attività di gestione rifiuti occupa una superficie di circa 5.740 mq, censita al NTCR del Comune di Piubega, al foglio 7 mappali n.382. L'area è concessa alla Ditta tramite contratto di Leasing. Il perimetro di impianto è dotato di recinzione con siepe sempreverde sul lato Nord-Ovest e filare alberato sul lato Nord;

1.2 - la destinazione urbanistica, del P.G.T. vigente nel Piubega, individua la suddetta area in D2 - "Zona di espansione in attuazione di piani esecutivi approvati ed adottati";

1.3 - sono effettuate operazioni di:

- messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- recupero (R4) di rifiuti metallici non pericolosi;
- recupero (R4) di rifiuti metallici pericolosi e non pericolosi, limitatamente a veicoli e rimorchi non ricadenti nelle categorie M1 e N1;
- deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi;

1.4 - l'impianto di gestione rifiuti, si articola in:

a) Piazzale esterno impermeabile di 2.900 mq ca., dotato di pesa a ponte e rete di raccolta, verso fognatura pubblica, delle acque meteoriche;

b) Capannone chiuso di 1.080 mq;

c) Area verde di 1.732 mq.

1.5 - tutte le aree interessate dall'attività di gestione rifiuti, compresa la sola movimentazione, sono svolte su superficie impermeabile tramite pavimentazione in cls al quarzo. Il pavimento all'interno del capannone, inoltre, è rinforzato con una lastra di acciaio da 5 mm;

1.6 - all'interno del capannone sono presenti n. 2 pozzetti ciechi per la raccolta di eventuali sversamenti accidentali ed è presente nell'impianto un Kit di pronto intervento con la capacità di assorbimento di 48 Lt. per assorbire la maggior parte dei liquidi aggressivi, tossici e caustici.

1.7 - in riferimento all'attività di messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15) e operazioni di recupero (R4), l'impianto è suddiviso, nelle aree funzionali (anche condivise) identificate e descritte nella tabella della planimetria "Tavola 1 - Progetto Autorizzazione Unica Gestione Rifiuti – Data Maggio 2025", pervenuta in atti provinciali al prot.n. 10684 del 18/02/2026, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1.8 le attrezzature utilizzate in impianto per le attività di recupero sono:

- Cesoia mobile, a freddo, Marilyn serie CS-CS40RS della TREVI BENNE S.p.A. (VI);

- Gru idraulica modello GL 60 2S, allestita su autocarro dalla ditta LANCINI GIOVANNI di Schioppetti Pierangelo (BS);
- Caricatore semovente mod. RHG300D della Rozzi Spa;
- Polipo MPOS 300/6P della Officine MINELLI S.r.l. (BS);
- Carrello elevatore a forche frontali mod. ERGOS 35D della OMG S.p.A. (MN);
- Caricatore oleodinamico mod. CM 230 della Officine MINELLI S.r.l. (BS);

**1A - Messa in sicurezza, rottamazione/demolizione/recupero di veicoli e rimorchi, ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs. 152/2006, tramite operazioni R13 ed R4 di rifiuti pericolosi e non pericolosi**

1.9 - sono effettuate operazioni di messa in riserva (R13), messa in sicurezza, demolizione, recupero dei materiali e rottamazione di carcasse di veicoli a motore e rimorchi (R4). Le operazioni sono svolte a seguito di radiazione dai rispettivi pubblici registri di proprietà, se registrati - de immatricolazione - restituzione delle targhe per la circolazione, appartenenti limitatamente alle categorie:

- T - trattori a ruote;
- C - trattori a cingoli;
- R - rimorchi;
- S – macchine intercambiabili trainate;

come da omologazione definita dalla direttiva 2003/37/CEE, dal Regolamento UE N. 167/2013, art. 110 del Spr 495/1922 e smi. Alle tipologie sopra elencate si aggiungono anche i veicoli e rimorchi, di cui:

- carrelli elevatori e telescopici;
- escavatori cingolati e gommati;
- pale gommate;
- autocarri convertiti in macchine operatrici;
- rimorchi e semirimorchi;
- autogrù e piattaforme aeree;
- spazzatrici stradali;
- natanti.

I veicoli e rimorchi ricadenti in questa fattispecie possono avere sia il codice EER 160104\* (se non precedentemente bonificati e contenenti liquidi o componenti pericolosi) e 160106 (negli altri casi).

1.10 – l'art. 231 del D.Lgs. 152/2006, per i veicoli non ricompresi nel D.L.vo n. 209/2003 (veicoli M1 e N1, come definito dalle norme 70/156/CEE e veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE) prevede che l'attività si autorizza ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 con operazioni di recupero/smaltimento. Nel caso specifico le attività svolte sono di recupero R13 e R4 di rifiuti di cui all'EER 160104\* e 160106 "veicoli fuori uso", limitatamente a quelli elencati al punto 1.9. Le carcasse sono sottoposte a messa in riserva

all'ingresso, messa in sicurezza (se necessario) e trattamento presso l'area C1, dove saranno sottoposte alle successive operazioni di recupero R4 presso il medesimo insediamento;

1.11 – le aree specificamente adibite allo stoccaggio dei veicoli e loro rimorchi, sono dislocate all'interno del capannone la cui ubicazione è indicata in planimetria allegata.

L'attività di recupero dei suddetti veicoli, sono articolate all'interno del capannone:

a) Area A3 di 35 mq con quantità di materiale massimo stoccabile 50 mc (50 t), settore deposito carcasse da bonificare/trattare, per il solo EER 160104\*, con lo stoccaggio massimo di un veicolo/rimorchio per volta.

b) Area A1 di 50 mq con quantità di materiale massimo stoccabile 130 mc (200 t), settore deposito carcasse non pericolose o già bonificate, con il codice EER 160106 (in alternanza con gli altri rifiuti autorizzati per questo settore);

c) Area A2 di 50 mq con quantità di materiale massimo stoccabile 130 mc (200 t), settore deposito carcasse non pericolose o già bonificate da trattare, con il codice EER 160106 (in alternanza con gli altri rifiuti autorizzati per questo settore);

È garantita la rintracciabilità della tipologia di veicolo in quanto non è prevista la sovrapposizione di veicoli. L'attività di trattamento veicoli a motore, rimorchi e simili, rappresenta una parte molto limitata dell'attività complessiva dell'impianto; i veicoli in ingresso vengono sia pesati che sottoposti a controllo radiometrico.

Il codice 160104\* identifica veicoli e rimorchi con liquidi e componenti pericolosi nella fase del conferimento, prima delle operazioni di messa in sicurezza. Per eventuali percolamenti dai veicoli in fase di conferimento e prima della messa in sicurezza, sono presenti in capannone 2 pozzetti ciechi ed in caso di necessità un kit di pronto intervento.

Per i veicoli e rimorchi, già radiati dai pubblici registri e de immatricolati, si effettua lo spostamento nell'area di lavoro C1 per effettuare la messa in sicurezza del veicolo; la movimentazione avviene per mezzo dei veicoli indicati al punto 1.8.

d) Area C1 di 70 mq, come settore messa in sicurezza e trattamento delle carcasse, dove si svolgono:

- Operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso:

1. rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;

2. rimozione dei serbatoi;

3. prelievo del carburante e avvio a riuso;

4. rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della

trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi;

5. rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura; l'olio prelevato viene stoccato con gli oli lubrificanti; il filtro viene depositato in apposito contenitore;

- Operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso:

1. smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso od altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;

2. rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi del trattamento provenienti dei veicoli fuori uso;

- Operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio:

1. rimozione del catalizzatore e deposito del medesimo in apposito contenitore, adottando i necessari provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza degli operatori;

2. rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio;

3. rimozione dei pneumatici, in modo tale da poter essere riciclati come materiali;

4. rimozione dei componenti in plastica e serbatoi contenitori di liquidi, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;

5. nella rimozione dei componenti in vetro.

- Operazioni di recupero (R4) sulle carcasse bonificate, svolte nelle aree all'interno del capannone:

1. C1 di 70 mq;

2. C2 di 85 mq;

3. C3 di 21 mq

tramite operazioni manuali ed utilizzo delle attrezzature indicate nella sezione 1C, per ottenere materiali recuperati End of Waste conformi al Regolamento UE n. 333/2011.

1.12 - la presente attività di recupero non produce e non prevede lo stoccaggio di pezzi di ricambio commercializzabili;

1.13 - i lotti materiale derivanti dalle operazioni di recupero sono stoccati nell'area MPS-V al fine di essere sottoposti, entro 6 mesi dalla produzione, a verifica di conformità ai sensi del Regolamento UE n. 333/2011;

1.14 - i lotti di materiale conformi al Regolamento UE n. 333/2011 sono poi stoccati, in lotti distinti nelle aree MPS1 e MPS2;

1.15 - i rifiuti pericolosi e non pericolosi decadenti dalle attività di messa in sicurezza e recupero R4 delle carcasse dei veicoli/rimorchi sono stoccati nelle aree A5, B1, B2/a e B2/b,

condivise con la successiva attività di recupero descritta alla sezione 1B. Il dettaglio di tali aree è indicato della sezione 1C.

### **1B – Operazioni di recupero R13 e R4, di rifiuti metallici non pericolosi.**

1.16 - l'attività di recupero (R13 ed R4) dei rifiuti metallici non pericolosi viene svolta nelle seguenti aree:

- a) Settore di conferimento posto sotto il capannone di 35 mq;
- b) La messa in riserva (R13), di rifiuti non pericolosi in ingresso impianto viene effettuata nelle seguenti aree dell'impianto:
  - I. Piazzale Esterno: Area A4 per una superficie di 52,5 mq e 131,25 mc pari a 131,25 ton;
  - II. Capannone: Aree A1, A2 per una superficie totale di 100 mc e 260 mc pari a 400 t;
- c) Attività di recupero (R4) di rifiuti non pericolosi metallici svolte in sequenza nelle aree:
  - I. Area C1, di 70 mq, per la sgrossatura e cesoiatura a freddo (se necessario) dei pezzi di grandi dimensioni
  - II. Area C2, di 85 mq, per la sgrossatura e cesoiatura a freddo (se necessario) dei pezzi di grandi dimensioni;
  - III. Area C3, di 21 mq, dotata di banco di lavoro, per svolgere eventuale selezione fine manuale;

1.17 - i rifiuti in ingresso impianto sottoposti alla messa in riserva (R13) sono inviati al recupero entro 6 mesi dall'accettazione.

1.18 - i rifiuti decadenti, dalle attività di recupero svolte in questa sezione, vengono stoccati nelle aree A5, B1, B2/a e B2/b, condivise con la successiva attività di recupero descritta alla sezione 1A. Il dettaglio di tali aree comuni è indicato della sezione 1C.

1.19 - i lotti materiale derivanti dalle operazioni di recupero sono stoccati nell'area MPS-V al fine di essere sottoposti, entro 6 mesi dalla produzione, a verifica di conformità EoW ai sensi della D.d.s 12584/202 1 e del Regolamento UE n. 333/2011;

1.20 - i lotti di materiale certificati EoW sono poi stoccati, in lotti distinti nelle aree MPS1 e MPS2;

### **1C – Operazioni e principi comuni di gestione rifiuti descritte nelle sezioni 1A e 1B, tramite operazioni R13 e D15**

1.21 - le operazioni di recupero (R4), svolte su rifiuti pericolosi e non pericolosi descritte alle sezioni 1A e 1B, producono lotti di materiale ferroso che deve essere sottoposto a verifica di conformità (certificazione End of Waste), ai sensi del Regolamento UE n. 333/2011. L'area di stoccaggio di tali lotti di materiale da certificare è situata all'interno del Capannone ed è identificata in:

- Area MPS-V per una superficie di 35 mc e 100 mc pari a 100 t;

1.22 - i rifiuti decadenti dalle operazioni di trattamento, descritte alle sezioni 1A e 1B, sono gestiti in aree in comune e tramite l'uso di specifico ed esclusivo di contenitore siglati per singolo ERR, sono articolate in:

a) Messa in riserva (R13) dei rifiuti non pericolosi decadenti svolta in:

I. Piazzale Esterno: Area A5, di 46,5 mq e 45,5 mc pari a 45,5 ton, per l'EER 191212:

Area	EER	Descrizione	Stato Fisico	Modalità Stoccaggio	Sup. [mq]	Volume [mc]	Massa [t]	Oper.
A5	191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	Solido	cassone	46,5	45,5	45,5	R13

II. Capannone: Area B2/b, per un totale di ca. 13 mq e 15,43 mc pari a 12,38 t secondo il seguente schema:

Area	EER	Descrizione	Stato Fisico	Modalità Stoccaggio	Sup. [mq]	Volume [mc]	Massa [t]	Oper.
B2/b	160103	pneumatici fuori uso	Solido	accumulo ordinato	3	6	2	R13
	160116	serbatoi per gas liquido	Solido	cassone 2 mc	2	2	2	R13
	160117	metalli ferrosi (Motori)	Solido	cassone 2 mc	2	2	2	R13
	160118	metalli non ferrosi (motori)	Solido	cassone 2 mc	2	2	2	R13
	160119	plastica	Solido	Cont. Omol. 290 lt	0,63	0,41	0,41	R13
	160120	vetro	Solido	Cont. Omol. 1 mc	1	1	1,5	R13
	160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	Solido	cassone 2 mc	2	2	2	R13
	160801	catalizzatori esauriti	Solido	fusto in ferro 20 lt	0,06	0,02	0,02	R13

b) Messa in riserva (R13) dei rifiuti pericolosi decadenti svolta nel capannone in:

I. Area B2/a per un totale di ca. 5 mq e 4,12 mc pari a 4,12 t secondo il seguente schema:

Area	EER	Descrizione	Stato Fisico	Modalità Stoccaggio	Sup. [mq]	Volume [mc]	Massa [t]	Oper.
B2/a	130205*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	Liquido	Cont. Omol 260 lt	0,50	0,58	0,58	R13
	130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	Liquido	Cont. Omol 260 lt	0,50	0,58	0,58	R13
	160601*	batterie al piombo	Solido	Cont. Omol 610 lt	2,40	1,88	1,88	R13
	160107*	filtri dell'olio	Solido	Cont. Omol 250 lt	0,66	0,53	0,53	R13
	160113*	liquidi per freni	Liquido	fusto in ferro 20 lt	0,10	0,02	0,02	R13
	160114*	liquido antigelo	Liquido	Cont. Omol 250 lt	0,66	0,53	0,53	R13

c) Il deposito preliminare (D15), di rifiuti non pericolosi decadenti svolta in:

I. Piazzale Esterno, Area B1 per una superficie di 15,5 mc e 15,5 mc pari a 15,5 t, secondo il seguente schema:

Area	EER	Descrizione	Stato Fisico	Modalità Stoccaggio	Sup. [mq]	Volume [mc]	Massa [t]	Oper.
B1	191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 12	Solido	cassone	15,5	15,5	15,5	D15

1.23 - I materiali recuperati che hanno ottenuto la certificazione End of Waste, ai sensi del Regolamento UE n. 333/2011, sono stoccati in lotti distinti nelle aree:

I. Capannone: MPS-1 una superficie di 90 mq e 300 mc pari a 300 t;

II. Piazzale Esterno: MPS-2 una superficie di 150 mq e 500 mc pari a 500 t;

e sono inviati al mercato entro un anno.

1.24 - Presso l'impianto sono effettuate le seguenti operazioni:

- R4 svolta su rifiuti non pericolosi metallici per un quantitativo giornaliero di 97,8 t/g fino ad un massimo di 25.000 t/a;
- R4 svolta su rifiuti pericolosi metallici (veicoli fuori uso) per un quantitativo giornaliero di 0,2 t/g fino ad un massimo di 50 t/a;
- R13 di 391,25 mc, di rifiuti non pericolosi in ingresso impianto;

- R13 di 50 mc, di rifiuti pericolosi in ingresso impianto (veicoli fuori uso);
- R13 di 60,93 mc, di rifiuti non pericolosi in uscita impianto;
- R13 di 4,12 mc, di rifiuti pericolosi in uscita impianto;
- R13 di 100 mc, dei prodotti ottenuti ed in attesa di certificazione End of Waste;
- D15 di 15,50 mc, di rifiuti non pericolosi in uscita impianto;

#### 1.25 - Garanzia finanziaria

Le voci che concorrono alla composizione della garanzia prevista, ai sensi della D.g.r. 19461 del 19/11/2004, sono di seguito elencate.

Quota parte relativa alle sole attività descritte nella sezione 1A e relative alle attività svolte ai sensi dell'art. 231 del D.Lvo 152/06 e smi:

- I. Messa in riserva R13 di rifiuti pericolosi, da inviare al recupero entro 6 mesi dall'accettazione, per un volume di 50 mc in veicoli/rimorchi fuori uso da trattare;

Quota parte relativa alle sole attività svolte alla sezione 1B e relativa all'attività di recupero rifiuti metallici non pericolosi:

- II. Messa in riserva R13 di 391,25 mc arrotondati a 392 mc, di rifiuti non pericolosi da inviare al recupero entro 6 mesi dall'accettazione;

Quota parte relativa alle attività comuni di impianto descritte nella sezione 1C:

- III. Stoccaggio (R13-D15) di 76,43 mc arrotondati a 77 mc, di rifiuti non pericolosi decadenti dalle attività d'impianto;
- IV. Stoccaggio (R13) di 4,12 mc arrotondati a 5 mc, di rifiuti pericolosi decadenti dalle attività d'impianto;
- V. Stoccaggio (R13) di 100 mc dei prodotti ottenuti che devono ottenere certificazione End of Waste entro 6 mesi dalla produzione;
- VI. Operazioni di recupero (R4) fino ad un massimo di 25.050 t/anno;

1.26 - i tipi di rifiuti in ingresso impianto, sottoposti alle operazioni di messa in riserva e recupero, sono i seguenti:

<b>EER</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Modalità di svolgimento dell'attività di recupero</b>	<b>Operazioni</b>
100210	scaglie di laminazione	Reg. UE n. 333/2011	R13-R4
100299	rifiuti non specificati altrimenti (1)		R13-R4
100899	rifiuti non specificati altrimenti (1)		R13-R4
110501	zinco solido		R13-R4

<b>EER</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Modalità di svolgimento dell'attività di recupero</b>	<b>Operazioni</b>
110599	rifiuti non specificati altrimenti (1)		R13-R4
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi (2)		R13-R4
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi (3)		R13-R4
120103	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi (2)		R13-R4
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi (3)		R13-R4
120199	rifiuti non specificati altrimenti (1)		R13-R4
150104	imballaggi metallici		R13-R4
150106	Imballaggi in materiali misti		R13
160103	pneumatici fuori uso		R13
160104*	veicoli fuori uso (4)	Art. 231 D.Lvo 152/06 e Reg. UE n. 333/2011	R13-R4
160106	veicoli fuori uso (4)	Art. 231 D.Lvo 152/06 e Reg. UE n. 333/2011	R13-R4
160116	serbatoi per gas liquefatto		R13
160117	metalli ferrosi	Reg. UE n. 333/2011	R13-R4
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 (5)		R13
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 (6)		R13
170401	rame, bronzo, ottone		R13-R4
170402	alluminio		R13-R4
170403	piombo	Reg. UE n. 333/2011	R13-R4
170404	zinco		R13-R4
170405	ferro e acciaio (8)		R13-R4

<b>EER</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Modalità di svolgimento dell'attività di recupero</b>	<b>Operazioni</b>
170406	stagno		R13-R4
170407	metalli misti		R13-R4
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10 (7)		R13
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	Reg. UE n. 333/2011	R13-R4
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17		R13-R4
191002	rifiuti di metalli non ferrosi		R13-R4
191202	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17		R13-R4
191203	metalli non ferrosi		R13-R4
200140	metallo		R13-R4

- (1) limitatamente ai cascami di lavorazione;
- (2) limitatamente a trucioli grossolani prodotti da un trattamento a secco; trucioli metallici fini senza contaminazioni e parti contenenti ossidi, anche pressati e in bricchette (prodotti da un trattamento a secco);
- (3) limitatamente a rifiuti di stampi (es . grossi pezzi di metallo e stagno) e/o rottami (es. scarti di produzione di processi);
- (4) limitatamente ai veicoli ricadenti nelle fattispecie indicate al punto 1.9 del presente Allegato Tecnico;
- (5) RAEE - limitatamente a quadri elettrici dismessi;
- (6) limitatamente ai motori elettrici;
- (7) limitatamente agli spezzoni di cavo di rame ricoperto;
- (8) compresi i container, casse mobili.

1.27 - i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dalle operazioni recupero (R4), effettuate presso l'impianto, sono i seguenti:

<b>EER</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Operazioni</b>
130205*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	R13
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	R13
160103	pneumatici fuori uso	R13
160107*	filtri dell'olio	R13
160113*	liquidi per freni	R13
160114*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	R13

EER	Descrizione	Operazioni
160116	serbatoi per gas liquefatto	R13
160117	metalli ferrosi (1)	R13
160118	metalli non ferrosi (1)	R13
160119	plastica	R13
160120	vetro	R13
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 (2)	R13
160601*	batterie al piombo	R13
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	R13
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	R13
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	D15

(1) Limitatamente ai motori, bonificati e messi in sicurezza, rimossi dai veicoli fuori uso trattati;

(2) Limitatamente ai RAEE, rimossi dai veicoli fuori uso trattati;

1.28 - L'attività di recupero (R4) viene svolta secondo le specifiche tecniche di seguito esposte:

**1) Nel rispetto dei criteri e principi definiti dall'art 231 del D.Lgs 152/06 e smi e Regolamento UE n. 333/2011 per i rifiuti identificati dall'EER 160104\* e 160106**

**2) Nel rispetto dei criteri e principi definiti dal Regolamento UE n. 333/2011 per i rifiuti ritirati e diversi dall'EER 160104\* e 160106**

**Condizioni End of Waste:** i flussi di trattamento dei materiali devono restare distinti da altre filiere di recupero di materiali e non è consentita la miscela con altri prodotti anch'essi End Of Waste.

1.29 - ai sensi dell'art. 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, introdotto dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2018, n. 281 ed entrata in vigore il 4 dicembre 2018), la ditta ha l'obbligo di predisporre entro novanta giorni un apposito "piano di emergenza interna" (PEI), nonché la stessa ha l'obbligo di fornire al prefetto le necessarie informazioni per la stesura del PEE.

## 2. Prescrizioni

2.1 - prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare;

- il possesso dei documenti di trasporto idonei previsti dall'art. 188 bis del D.L.vo 152/06 e s.m.i. (formulario di identificazione)
- l'accettabilità dei rifiuti, mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale; in particolare dovrà essere verificato se recano le caratteristiche di pericolosità di cui all'allegato I, della parte IV, del D.L.vo 152/06 e s.m.i.;
- la documentazione degli esiti analitici effettuati sui rifiuti deve essere conservata presso l'impianto.

2.2 - per i veicoli a motore diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs. 209/03 e quindi non appartenenti alle categorie M1 (Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) ed N1 (Veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.) di cui all'allegato II - parte A della direttiva 70/156/CEE e quelli specificati al punto 1.9 del presente Allegato Tecnico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 231 del d.lgs. 152/06;

2.3 - qualora il carico sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.4 - i veicoli da demolire in ingresso all'impianto devono essere sottoposti a ispezione visiva per escludere la presenza di rifiuti non attinenti al veicolo stesso; inoltre le carcasse, all'arrivo, devono essere collocate in posizione di marcia, non accatastate, per il prelievo obbligatorio dei liquidi, delle batterie e dei filtri olio; inoltre, mediante il rivelatore di radioattività posto in ingresso all'impianto, alla ricezione deve essere verificata la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse;

2.5 - la ditta potrà ritirare veicoli con impianto a gas, solo se dotata dell'apposita apparecchiatura adibita all'estrazione, stoccaggio e combustione dei gas, contenuti nei serbatoi degli autoveicoli;

2.6 l'azienda è tenuta al rispetto delle condizioni e modalità di esecuzione della sorveglianza radiometrica stabilite dal D.L.vo 101/2020 s.m.i. (in particolare art. 72 e allegato XIX);

2.7 - le operazioni messa in sicurezza, demolizione, trattamento, promozione del riciclaggio, dovranno essere effettuate come disposto dall'allegato 1 del D.L.vo n. 209/2003 e s.m.i.; l'adeguamento volumetrico delle carcasse, mediante pressa, è consentito esclusivamente qualora vengano effettuate tutte le operazioni di cui al precedente punto, ivi comprese quelle di trattamento per la promozione del riciclaggio;

2.8 - i rifiuti liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione, devono essere depositati in appositi contenitori, per classi omogenee, al coperto ed in condizioni di

sicurezza per gli addetti e per l'ambiente, prima del successivo allontanamento come rifiuti pericolosi o non pericolosi;

2.9 - tutte le aree coperte o scoperte, interessate dal deposito e/o trattamento delle carcasse di autoveicoli e veicoli, nonché di rifiuti derivanti dalle operazioni di bonifica/trattamento e dalle parti comunque decadenti dalle carcasse stesse, devono essere realizzate con pavimentazione impermeabile, in calcestruzzo con trattamento al quarzo, ad eccezione dell'area destinata alla movimentazione e manovra che può essere pavimentata in asfalto; gli spazi relativi alle zone di deposito, qualora non diversamente individuabili, possono essere delimitati con apposita segnaletica orizzontale (strisce bianche o gialle);

2.10 - le operazioni di stoccaggio devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dalle norme tecniche della D.D.G. 7 gennaio 1998, n. 36 e del D.M. 05/04/06 n. 186 (allegato 5); in particolare:

- lo stoccaggio deve essere effettuato in modo da garantire il contenimento dei rifiuti entro i limiti della singola area autorizzata e nel rispetto delle norme di sicurezza per gli ambienti di lavoro;
- l'altezza massima dei cumuli dei rifiuti e delle materie recuperate non può superare i quantitativi massimi indicati al capitolo 1 del presente allegato;
- lo stoccaggio dei rifiuti nelle singole zone che compongono le aree funzionali, di cui al precedente capitolo 1, può essere effettuato in modo alternato per singolo EER, qualora lo stoccaggio preveda più codici EER nella medesima zona (vedi legenda planimetria gestione rifiuti - allegata); nelle singole zone che compongono le aree funzionali allo stoccaggio, i rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
- lo stoccaggio in container deve essere effettuato in aree opportunamente identificate con apposita delimitazione visiva (es. fascia di colore giallo sul pavimento);
- lo stoccaggio in cumuli deve essere effettuato in aree delimitate da appositi muretti di contenimento in c.a.p. di altezza adeguata (tipo new jersey);
- lo stoccaggio dei PFU e rifiuti deve essere effettuato garantendo l'assenza di ristagni d'acqua all'interno degli stessi;

2.11 - le aree di stoccaggio dei rifiuti in cumuli, definite al precedente capitolo 1, comprese le aree utilizzate per le verifiche analitiche, devono essere fisicamente separate tra loro, per contenimento, con pareti realizzate in blocchi di cls o manufatti anche tramite strutture prefabbricate di altezza adeguata;

2.12 - i recipienti adibiti allo stoccaggio autorizzato degli oli usati e dei filtri olio devono avere i requisiti di cui all'art. 2 del D.M. 16 maggio 1996, n. 392;

qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi sia effettuato in un serbatoio fuori terra questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso vi siano più serbatoi, pari ad almeno 1/3 del volume totale dei serbatoi ed

in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggior capacità; su detti recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;

i contenitori o i serbatoi fissi o mobili, compresi le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in base alle caratteristiche chimico/fisiche e di pericolosità dei rifiuti stessi; devono inoltre essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento ed essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione da utilizzarsi per la compilazione dei registri di carico e scarico;

2.13 - il quantitativo massimo di rifiuti liquidi in stoccaggio deve essere inferiore del 10% della capacità geometrica di ogni singolo contenitore;

2.14 - lo stoccaggio dei catalizzatori deve essere realizzato adottando i necessari provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza degli operatori;

2.15 - la rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere quali airbag deve fare riferimento alle norme vigenti in materia;

2.16 - l'autorizzazione per il recupero dei rifiuti è concessa, a norma di legge, sulla base dei criteri indicati dagli artt. 208 e 231 del D.Lgs 152/06 e dal Regolamento UE n. 333/2011 indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività, così come specificato al capitolo 1 del presente Allegato Tecnico.

2.17 - i settori di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di apposita copertura;

2.18 l'asportazione delle componenti pericolose dei veicoli dovrà essere eseguita secondo le informazioni dei produttori dei veicoli o degli operatori economici;

2.19 - le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;

2.20 - i recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno dell'impianto e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita o presso centri autorizzati;

2.21 - lo stoccaggio dei rifiuti di pile esauste ed accumulatori esausti deve essere svolto in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti atmosferici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di deposito degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione e all'aggressione degli acidi e dovranno rispettare i requisiti previsti dal D.Lvo 188/2008 e s.m.i.,

2.22 - lo stoccaggio dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) deve essere effettuato come disposto dal D.L.vo n. 49/2014 e s.m.i., in particolare:

- i settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi devono essere provvisti di superfici impermeabili con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta;
- l'area di conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
- le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero;
- devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso dei frigoriferi, per evitare il rilascio all'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer (monitor);
- le sorgenti luminose delle apparecchiature di illuminazione, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità;
- un rilevatore di radioattività in ingresso all'impianto, anche portatile, deve consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti;
- devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
- il settore di stoccaggio delle apparecchiature dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di trattamento a cui le apparecchiature sono destinate;
- nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature.

2.23 - nel caso in cui i rifiuti già trattati (sottoposti a operazione R4), presenti nelle aree destinate alle verifiche analitiche, una volta caratterizzati risultino fuori specifica, devono essere identificati con cod. CER 191212 ed avviati ad altro impianto di recupero/smaltimento entro 15 giorni dalla data dell'esito analitico. Tali rifiuti dovranno essere caratterizzati in base al DM del 27 settembre 2010 e s.m.i. o comunque in funzione delle prescrizioni delle autorizzazioni dei siti riceventi il rifiuto, in conformità alle caratteristiche previste nell'impianto autorizzato al ricevimento. Nel frattempo, possono permanere nelle aree suddette, purché siano opportunamente identificati (con apposita segnaletica) nel settore che li ospita e fisicamente separati dagli altri rifiuti in gestione;

2.24 - qualora il deposito dei materiali ottenuti dall'attività di recupero, raggiunga le quantità massime consentite, di cui al capitolo 1, la ditta è tenuta ad interrompere l'attività di recupero (R4) dei rifiuti; contestualmente comunica alla Provincia ed agli Enti interessati la sospensione del ritiro dei rifiuti che continuerà sino all'avvenuta commercializzazione del prodotto che deve essere destinato all'utilizzo per scopi specifici, come stabilito dall'art. 184-ter D.Lgs 152/06 e s.m.i., pertanto non sono consentiti ulteriori depositi del materiale recuperato presso altri siti diversi da quello di produzione;

2.25 - i campionamenti sono da effettuarsi sugli accumuli, di tipologia omogenea, predisposti nelle apposite aree di deposito dei rifiuti già trattati e le relative certificazioni, devono essere tenute a disposizione nel caso di verifiche da parte degli Enti di controllo. I controlli analitici dovranno rispettare le disposizioni previste dal Regolamento UE n. 333/2011.

2.26 - La ditta si conforma agli adempimenti normativi apportati all'art. 184-ter del D.Lgs 152/06 e s.m.i., alla Legge 128 del 02/11/2019, in merito alla cessazione della qualifica di rifiuto e delle Linee Guida ISPRA sulle End of Waste di cui alla delibera SNPA n. 67 del 06/02/2020, come segue:

- la quantificazione dimensionale dei lotti, con riferimento alla quantità massima di stoccaggio di materiale recuperato in uscita dal trattamento e depositati nell'area MPS-V nei quali verranno posti i materiali prodotti dalla lavorazione dei rifiuti, in attesa di analisi chimico – fisica e granulometrica, nelle aree i materiali verranno stoccati in cumuli di altezza 4.5 m per un **volume massime di 100 mc**.

**Pertanto, si definisce il lotto massimo dei materiali derivanti dalle operazioni di recupero R4 è di 100 mc pari a 100 t.**

- a) per quanto attiene la verifica della conformità dei End of Waste prodotti, questa deve rispettare quanto enunciato dal Regolamento UE n. 333/2011;
- b) per quanto attiene la verifica della conformità dei materiali recuperati, questa deve, e da quanto riportato nel capitolo 2 del presente Allegato Tecnico;
- c) si evidenzia che rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero e che la materia/sostanza prodotta, oltre a soddisfare criteri di congruità, dal momento della sua produzione deve necessariamente essere utilizzata per scopi specifici;
- d) il materiale recuperato può rimanere presso il deposito dell'impianto non oltre 1 anno, entro tale periodo deve essere necessariamente venduto o direttamente utilizzato per uno scopo specifico; diversamente, nel caso non venga ottemperata la tempistica richiesta per l'utilizzo, esso cessa di essere un materiale recuperato e ritorna alla condizione di rifiuto, tale rifiuto dovrà essere conferito ad impianti terzi autorizzati;
- e) la dichiarazione di conformità deve essere effettuata per ciascun lotto di produzione ed i relativi campioni, analizzati al fine di cessare la qualifica di rifiuto e certificare i materiali prodotti, devono essere correttamente conservati per almeno 3 anni; sono fatte salve tempistiche differenti previste dai regolamenti specifici ed in base ai requisiti posseduti dall'impianto stesso;

- f) la dichiarazione di conformità dovrà essere redatta secondo lo schema definito dal D.d.s. 23 settembre 2021 – n. 12584 recante “*Approvazione indicazioni relative all’applicazione dell’art. 184-ter a seguito delle modifiche apportate con d.l. n. 77/2021 e legge di conversione n. 108 del 28 luglio 2021*” accompagnate dalle rispettive dichiarazioni di conformità previste dal Regolamento UE n. 333/2011;
- g) la ditta deve redigere, entro 30 giorni dal rilascio del presente provvedimento, un protocollo di avvio a recupero/smaltimento in altro impianto, per i casi in cui l’esito delle verifiche analitiche sul prodotto certifichi il non rispetto dei requisiti alla qualifica di End of Waste;

2.27 Durante lo svolgimento dell’attività, il Gestore provvede a garantire la tracciabilità, su registro, delle cessioni di materiali recuperati mediante registrazione delle cessioni a terzi nonché a corredare tali documenti dei riferimenti delle Dichiarazioni di Conformità sopra prescritte. La documentazione dovrà essere conservata presso l’impianto per una durata minima di 5 anni.

2.28 l’esercizio dell’impianto è subordinato alla presenza e mantenimento delle seguenti misure precauzionali e di sicurezza:

- a) – acquisizione, e mantenimento aggiornato, del certificato di prevenzione incendi da parte dei VV.F. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente, qualora l’impianto e/o l’attività rientrino tra quelli indicati dal D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e s.m.i.; il successivo esercizio è subordinato al rinnovo periodico del certificato prevenzione incendi da parte dei VV.F. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- b) - predisposizione di un apposito “Piano di emergenza interna” (PEI), secondo quanto contemplato dal D.lgs. 81/2008, e dal comma 1 dell’art. 26-bis, inserito dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132; il gestore trasmette al Prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterna (PEE). In seguito, il Piano di emergenza interna (PEI) è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell’impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell’impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante;
- c) - impianto di videosorveglianza;
- d) - impianto di illuminazione realizzato in conformità alle norme vigenti;
- e) - idonei presidi minimi antincendio (estintori);
- f) - la circolazione all’interno dell’impianto sia opportunamente regolamentata con l’adeguata manutenzione della viabilità e della relativa segnaletica;

2.29 - le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;

2.30 - gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal D.L.vo 152/06 e s.m.i., parte terza e dal R.R. n. 3 e dal R.R. n. 4 del 24/03/2006, dal R.R. n. 6/2019 e dalla D.G.R. n. 8/2772 del 21/06/06, e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.31 - le eventuali emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive dal D.L.vo 152/06, art. 269 e s.m.i. e successive norme applicative;

2.32 - deve essere costituito un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi accidentalmente sversati in fase di movimentazione e gestione dei rifiuti;

2.33 - i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività dell'impianto sono assoggettati alla normativa sul catasto dei rifiuti, di cui all'art. 189 del D.L.vo 152/2006 e s.m.i.; il carico e lo scarico devono essere annotati sull'apposito registro, di cui all'art. 190 del medesimo D.L.vo;

2.34 - le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio delle attrezzature, compresi i macchinari per l'adeguamento volumetrico, e delle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta; devono altresì essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici; almeno semestralmente, dovrà essere effettuata la periodica pulizia/manutenzione dei manufatti di sedimentazione e di disoleazione e della rete di raccolta delle acque meteoriche;

2.35 - dovrà essere garantita, con personale e/o mezzi adeguati, la sistematica pulizia dell'area dei piazzali e dell'impianto e prestata particolare cura alla manutenzione delle pavimentazioni nelle aree di deposito e trattamento rifiuti, dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche, e in generale di tutte le componenti del sistema di protezione del suolo e del sottosuolo dal percolamento di sostanze accidentalmente sversate, mediante periodiche verifiche di tenuta statica e idraulica. Almeno semestralmente, dovrà essere effettuata la periodica pulizia/manutenzione dei manufatti di sedimentazione/disoleazione e della rete di raccolta delle acque meteoriche, e, con cadenza almeno trimestrale, effettuare il monitoraggio relativamente all'integrità delle superfici pavimentate;

2.36 - deve essere realizzata e mantenuta un'adeguata barriera esterna di protezione ambientale, con siepi o alberature o schermi mobili, al fine di minimizzare l'impatto visivo dell'impianto e la rumorosità verso l'esterno; inoltre, il perimetro dell'insediamento deve essere delimitato da una recinzione in cls o in rete metallica fissata su apposito muretto in cls di altezza adeguata, realizzata su tutti i lati;

2.37 - i rumori derivanti dall'attività devono rispettare le prescrizioni attuative della Legge 26/10/1995, n. 447 e s.m.i.; inoltre, l'impatto acustico dovrà essere verificato con le cadenze stabilite nel piano di monitoraggio di cui all'allegato C del presente provvedimento;

2.38 - ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia, al Comune ed all'A.R.P.A. competenti per territorio.

2.39 - sono fatte salve le condizioni e le prescrizioni di competenza dell'A.T.S. Val Padana, inerenti le misure precauzionali e di sicurezza da adottare, che possono essere disposte successivamente, prima o anche durante l'esercizio dell'impianto;

2.40 - sia pianificata la logistica del conferimento dei rifiuti in ingresso, ottimizzando carichi e percorsi dei mezzi di trasporto, per minimizzare le interferenze con la viabilità locale;

2.41 - si adottino macchinari e mezzi di trasporto dotati delle migliori caratteristiche e dotati dei più avanzati presidi disponibili in termini di emissioni;

2.42 le operazioni di gestione dei rifiuti devono essere effettuate osservando le seguenti modalità:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante dai rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio.

### 3 Piani

#### 3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

#### 3.2 Piano di emergenza

Il soggetto autorizzato deve provvedere all'eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi. Il piano di emergenza deve definire procedure atte ad individuare ed a rispondere a potenziali incidenti e situazioni di emergenza nonché a prevenire ed attenuare l'impatto ambientale che ne può conseguire.

#### 3.3 Piano di monitoraggio e controllo

Il piano di monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato, fatto salvo le altre eventuali prescrizioni in materia di analisi, presenti negli specifici Atti di autorizzazione inerenti le "emissioni in atmosfera" e lo "scarico delle acque", dovrà essere effettuato nelle modalità esposte nella tabella seguente.

I dati rilevati con il monitoraggio ambientale dovranno essere trasmessi con cadenza annuale all'ARPA Dipartimento di Mantova e tenuti a disposizione, presso l'impianto, per eventuali controlli.

MATRICE AMBIENTALE	TIPO DI ANALISI O INTERVENTO	PARAMETRI DA ANALIZZARE	FREQUENZA ANALISI	ESECUTORE ANALISI	Note
Rumore	Valutazione impatto acustico	Rispetto valori limite in funzione della zonizzazione dell'area	biennale	Tecnico abilitato	da spedire a Enti di controllo
Acque scaricate in fognatura	Qualità chimico-fisica	da realizzare secondo le disposizioni previste nel Nulla Osta dell'AATO e relativo parere del g.s.i.i.			

MATRICE AMBIENTALE	TIPO DI ANALISI O INTERVENTO	PARAMETRI DA ANALIZZARE	FREQUENZA ANALISI	ESECUTORE ANALISI	Note
Materie / Prodotti in uscita dall'impianto	Verifica congruità chimico-fisica	Regolamento EU 333/2011	Per ogni lotto di Produzione	Laboratorio esterno	Emissione di una Dichiarazione di conformità per ogni lotto e conservazione dei relativi campioni per 3 anni. Trasmissione annuale ai Enti <sup>(1)</sup> e conservazione in impianto

(1) Enti: Provincia di Mantova, ARPA Lombardia Dipartimento di mantova. ATS Val Padana, Comune

## Capitolo 2 - Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di prima e seconda pioggia

Allegati:

- Nulla Osta AATO Mantova nota prot. n. 74 del 14 gennaio 2022, corredato dalle relative prescrizioni del gestore dei servizi idrici integrati;
- Nulla Osta AATO Mantova nota prot. n. 1179 del 9 luglio 2025, di proseguimento senza modifiche.

## Capitolo 3 - Certificato Prevenzione Incendi

Allegato: Attestazione Prot. n.015967 del 15/01/2021 - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando Provinciale di Mantova.

Dalla data di emanazione del presente Atto, la prossima scadenza è in data del 15/11/2026.